

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **273/1976** (ECLI:IT:COST:1976:273)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **ROCCHETTI**

Camera di Consiglio del **28/10/1976**; Decisione del **21/12/1976**

Deposito del **29/12/1976**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8642**

Atti decisi:

N. 273

ORDINANZA 21 DICEMBRE 1976

Deposito in cancelleria: 29 dicembre 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 4 del 5 gennaio 1977.

Pres. ROSSI - Rel. ROCCHETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, promosso con

ordinanza emessa l'8 ottobre 1974 dal pretore di Milano nel procedimento del lavoro vertente tra Belloni Elide e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che, con ordinanza 8 ottobre 1974, emessa nel procedimento del lavoro vertente tra Belloni Elide e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il pretore di Milano, con riferimento agli artt. 3, 29, 31, 36 e 38 della Costituzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude che il coniuge superstite abbia diritto alla pensione di reversibilità "quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di due anni";

che, nel giudizio dinanzi a questa Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per la dichiarazione di infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale.

Considerato che, dopo la pronuncia della ordinanza di rimessione, con sentenza n. 3 del 16 gennaio 1975, questa Corte ha dichiarato non fondate, con riferimento alle stesse disposizioni costituzionali, analoghe questioni di legittimità costituzionale proposte in ordine all'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e agli artt. 11, secondo comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, modificati dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252, i quali subordinano alle stesse limitazioni il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge del pensionato già dipendente di ente locale e per il coniuge del pensionato statale;

che i principi affermati dalla Corte nella richiamata decisione e le considerazioni ed argomentazioni che la sorreggono sono pienamente applicabili anche alla disposizione in esame, impugnata nel presente giudizio in relazione agli stessi profili di illegittimità già esaurientemente esaminati e disattesi;

che, ciò stante, ricorrono le condizioni previste dalla legge per procedere alla dichiarazione di manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente "revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale" proposta dal pretore di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 36 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.